

Su richiesta dell'Ing. Sandro Marinelli, quale legale rappresentante di Associazione Maia, viene reso il seguente

PARERE

con riferimento alla seguente fattispecie: *Relativamente ai presidi antincendio, su chi gravano gli obblighi di garanzia, con le relative responsabilità civili e penali, nel periodo che decorre dalla fine del primo anno di messa in servizio del presidio (a cura del produttore), fino alla prima manutenzione programmata? Si precisa che, a seconda della periodicità prevista dalla specifica norma tecnica di riferimento, la prima manutenzione potrebbe avvenire a 3 o più anni dalla messa in servizio del presidio stesso (come, a esempio, la norma tecnica UNI 9994-1:2024).*

Esempio 1: un produttore mette nel mercato un estintore con il pescante rotto, il manutentore potrà accorgersi di questa anomalia non prima della revisione, 5 anni più tardi: qualora il cliente dovesse aver bisogno di utilizzare l'estintore nel periodo tra il termine del primo anno e la fine del quinto anno, su chi ricade la responsabilità del mancato funzionamento dell'estintore?

Esempio 2: un produttore vende un rivelatore difettoso che non rileva correttamente il fumo, il manutentore potrà testare il rivelatore a 2 anni dalla messa in funzione dell'impianto: qualora, nel periodo tra il termine del primo anno e la fine del secondo anno, vi fosse un principio d'incendio e il rivelatore non segnalasse l'incendio perché non funzionante, su chi ricadrebbe la responsabilità del mancato funzionamento dell'impianto di rivelazione incendi?

Prima di analizzare il merito del quesito è opportuno premettere che, non essendo note le fattispecie contrattuali sottostanti e per ragioni di economia espositiva, queste verranno considerate come contratti di vendita per il produttore e di vendita e/o manutenzione per il manutentore, nonostante la prassi commerciale ricorra anche ad altri contratti atipici.

Per una corretta individuazione delle responsabilità del produttore e del manutentore per vizi dei presidi o di componenti di impianti antincendio è necessario analizzare la disciplina della garanzia legale in relazione alla colpa sia nel diritto civile sia nel diritto penale.

Per quanto attiene all'ambito civilistico, preme precisare che i contratti di vendita sono soggetti sia alla garanzia per vizi dei beni venduti che alla disciplina generale dell'inadempimento, mentre il contratto di manutenzione periodica è regolato dalla disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. Tra le classificazioni della garanzia di maggior interesse si distingue quella legale, cioè prevista dalla legge, da quella convenzionale, eventuale e di origine negoziale. La garanzia legale per vizi dei beni presenta elementi di complessità perché, da un lato, prevede discipline diverse per i rapporti tra utenti professionali (Codice civile) e per i rapporti tra soggetti economici professionali e consumatori (Codice del consumo), dall'altro lato, il Codice civile declina la garanzia con contenuti e termini diversi in relazione ai singoli negozi giuridici. L'art. 1476 c.c. prevede che, nella vendita, l'alienante è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore¹. Il vizio è quel difetto inerente al processo di produzione, fabbricazione o conservazione della cosa, cioè un'imperfezione materiale o strutturale che incida sull'utilizzabilità o sul valore del bene venduto. Si tratta della c.d. la garanzia per vizi della cosa venduta, che può essere convenzionalmente esclusa dalle parti², salvo il caso in cui il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa. La garanzia non è dovuta qualora il compratore fosse a conoscenza dei vizi o questi erano facilmente riconoscibili³. L'acquirente deve, a pena di decadenza, contestare le anomalie del bene entro otto giorni dalla scoperta, a meno che il venditore le abbia riconosciute o le abbia in mala fede occultate. Le azioni esperibili, di riduzione del prezzo e di risoluzione del contratto, prescindono dall'elemento soggettivo del venditore – il quale sarà chiamato a rispondere anche se non è in colpa - e pongono a carico dell'acquirente l'onere di provare la tempestività della denuncia, la preesistenza dei vizi, le conseguenze dannose e il nesso tra difetto e danno⁴. Solo una volta assolto tale onere, il venditore potrà offrire prova liberatoria (es. assenza dei vizi o conoscenza dei vizi in capo all'acquirente).⁵ Inoltre, l'art. 1494 c.c. disciplina l'azione di risarcimento del

¹ Cfr. artt. 1476 e 1490 c.c.

² Cfr. art. 1487 c.c.

³ Cfr. art. 1491 c.c.

⁴ Cfr. Cass. Civ. 3413/1980; Cass. Civ. 2841/1974; Sez. Un. Civ. 11748/2019.

⁵ Cfr. Cass. Civ. 13695/2007; Cass. Civ. 18125/2013.

danno, da esercitare in cumulo o in alternativa alle precedenti. In tal caso, il venditore ha l'onere di dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza. Sul punto, la Cassazione ha precisato che il venditore deve provare di aver attuato un idoneo comportamento positivo volto a verificare la qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa. I doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione⁶. Tutte le azioni di cui agli art. 1492 e 1494 c.c. si prescrivono, in ogni caso, in un anno dalla consegna⁷ e, per quanto di interesse per la presente trattazione, indipendentemente dalla scoperta del vizio. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che la prescrizione annuale dalla consegna decorre anche se il compratore non ha scoperto il vizio, ma il termine resta comunque soggetto alle cause ordinarie di interruzione di cui agli artt. 2943 e ss c.c.⁸ Diversa è, invece, la garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali per il caso in cui il bene venduto sia privo di tutti quegli attributi che ne esprimono la funzionalità, l'utilità o il pregio⁹. Tali requisiti influiscono sulla natura del bene e sulla sua classificazione in una specie piuttosto che in un'altra, fermo restando l'appartenenza all'originario genere merceologico¹⁰. Seppur nel rispetto dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., l'acquirente può, quindi, agire per la risoluzione del contratto secondo le regole generali (art. 1453 c.c.). L'ipotesi di creazione giurisprudenziale della consegna di aliud pro alio rappresenta il vizio più grave, perché il bene consegnato è completamente diverso da quello contrattato, in quanto appartenente a un genere del tutto diverso o assolutamente privo delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente¹¹. In tal caso, la giurisprudenza applica la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c., svincolata, peraltro, dai termini stringenti di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c.¹². Sul piano applicativo, in quanto di interesse ai fini della presente trattazione, la Cassazione ha precisato che la difformità della macchina rispetto all'omologazione rilasciata al prototipo è sussumibile nella consegna dell'aliud pro alio. Tra le garanzie convenzionali tipizzate dal legislatore, merita menzione, per la vendita di beni mobili, quella ex art. 1512 c.c. di buon funzionamento per un tempo determinato. Questa opera solo se prevista contrattualmente dal venditore e l'acquirente ha l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento¹³, anche se soggiace a stringenti termini di decadenza per la denuncia (trenta giorni dalla scoperta) e di prescrizione dell'azione (sei mesi dalla scoperta) diretta alla sostituzione o alla riparazione della cosa, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il contratto di manutenzione periodica, invece, è regolato dall'art. 1453 c.c. In particolare, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una parte non adempie le proprie obbligazioni, l'altra può chiedere l'adempimento o, nei casi di inadempimento non di scarsa importanza, la risoluzione del contratto. In entrambe le azioni, svincolate dai ristretti termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., il compratore deve provare la fonte negoziale e limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento/l'inadempimento, mentre il convenuto deve provare il fatto estintivo della pretesa altrui, ossia l'esatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto. La prova liberatoria potrà, quindi, consistere nel dimostrare di aver eseguito una prestazione conforme a quanto pattuito e alla normativa di riferimento. Ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetterà all'attore di dimostrare il vizio della prestazione ascrivibile alla propria controparte¹⁴.

Sulla scorta di quanto sopra analizzato si può rilevare che, ai fini di una corretta ripartizione delle responsabilità tra produttore e manutentore/rivenditore è decisivo l'accertamento nel caso concreto della gravità del vizio lamentato (mera difformità o difetto assoluto di funzionalità), operando in maniera diversa la relativa garanzia legale. Nel caso di fornitura dei presidi antincendio bisogna distinguere la vendita diretta dal produttore al cliente finale, dalla vendita "a catena" dal produttore, al distributore, al rivenditore/manutentore fino al cliente finale. Nel primo caso, in base al tipo di vizio lamentato, il cliente finale dovrà denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta ed esercitare, entro un anno dalla consegna, le diverse azioni di garanzia nei confronti del produttore per

⁶ Cfr. Cass. Civ. 11845/1997; Cass. Civ. 6007/2008.

⁷ Cfr. Cass. Civ. 36052/2021.

⁸ Cfr. Cass. Civ. 26967/2011; Cass. Civ. 18891/2017; Cass. Civ. 16766/2019; Cass. Civ. 3926/2023; Cass. Civ. 12337/2023.

⁹ Cfr. art. 1497 c.c.

¹⁰ Cfr. Cass. Civ. 6596/2016 in cui la S.C. ha confermato il vizio di cui all'art. 1497 c.c. di una sonda funzionante ma priva del requisito della precisione.

¹¹ Cfr. Cass. Civ. 686/2006 in cui la S.C. ha ritenuto ricorresse la consegna di aliud pro alio di due pitture da cavalletto in luogo dei due affreschi.

¹² Cfr. Cass. Civ. 10188/2000; Cass. Civ. 686/2006; Cass. Civ. 2313/2016; Cass. Civ. 6596/2016; Trib. Rovigo n.826/2023.

¹³ Cfr. Cass. Civ. 5155/1981; Cass. Civ. 3656/1988.

¹⁴ Cfr. Sez. Un. Civ. 13553/2001; Cass. Civ. 21927/2017; Cass. Civ. 14895/2023.

la riduzione del prezzo (1490 c.c.), la risoluzione del contratto (1490 – 1497 c.c.), salvo in ogni caso il risarcimento del danno (1494 c.c.). Solo l'azione per l'eliminazione del vizio, nel caso di consegna di *aliud pro alio*, soggiace agli ordinari termini di prescrizione decennale (1453 c.c.). Nella vendita a catena, invece, la giurisprudenza è costante nel ribadire che ogni negozio giuridico è autonomo dall'altro e che soggiace ai già menzionati termini di decadenza e prescrizione previsti per l'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. Ne consegue che ciascun acquirente potrà esercitare l'azione solo nei confronti del proprio diretto venditore, il quale, a sua volta, potrà esercitare, seppur entro i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., un'autonoma azione di garanzia e/o risarcitoria nei confronti del proprio venditore e così via, fino a risalire al produttore del presidio. Qualora, invece, i vizi vengano scoperti oltre l'anno dalla consegna, ciascun acquirente potrà esercitare nei confronti del proprio venditore un'autonoma azione di inadempimento 1453 c.c. Resta salvo, in ogni caso, la possibilità di chiamare in causa il precedente venditore o esperire nei suoi confronti l'azione di rivalsa. Nel caso in esame, pur non rinvenendo precedenti giurisprudenziali con accertamenti tecnici specifici sui vizi riferiti, è verosimile che, qualora venga accertato che il pescante rotto o il difetto del rivelatore (*rectius* dell'intero impianto) hanno determinato il non funzionamento, ricorra l'ipotesi della consegna di *aliud pro alio*, con applicazione della disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c. (prescrizione decennale dell'azione). A ogni buon conto, considerata la possibilità di sussumere i difetti del caso concreto anche sotto le altre fattispecie giuridiche analizzate, si può sostenere che qualora il vizio occulto dell'estintore o del rivelatore venga scoperto entro un anno dalla consegna, il manutentore (che sia anche rivenditore) o il cliente finale, previa denuncia entro otto giorni dalla scoperta, potrà esercitare le azioni di garanzia ex art. 1490 c.c. o 1497 c.c. in base al vizio lamentato, secondo il riparto dell'onere della prova appena esaminato per ciascuna tipologia di vizio. Resta salva, in ogni caso, l'azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. In particolare, il produttore e il manutentore/rivenditore, qualora subiscano l'azione ex art. 1490 c.c., potranno liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando, a esempio, che il vizio era conosciuto o facilmente riconoscibile o che la garanzia era stata esclusa. Qualora, invece, subiscano le azioni di garanzia per mancanza di qualità (1497 c.c.) o di consegna *aliud pro alio*, dovranno dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza e cioè, di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare la qualità della merce e a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa (es. controlli periodici o a campione). Se, invece, il vizio occulto dell'estintore o del rivelatore viene scoperto dopo oltre un anno dalla consegna, il produttore o il manutentore (che sia anche rivenditore) non potranno subire le azioni di garanzia ex artt. 1490 c.c. e 1497 c.c., ma, al più, le contestazioni rientranti nei vizi di consegna di *aliud pro alio* o, in generale, di inesatto adempimento ex art. 1453 c.c., con onere di dimostrare di aver ignorato i difetti senza colpa, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di chiamare in causa, ove possibile, il precedente venditore o esperire nei suoi confronti l'azione di rivalsa. In particolare, laddove il manutentore/rivenditore venga ritenuto responsabile per vizi di produzione del bene venduto, potrà rivalersi nei confronti del proprio rivenditore/produttore¹⁵. Laddove, invece, il produttore o il rivenditore abbiano prestato anche la garanzia convenzionale di buon funzionamento dell'estintore o del rivelatore (art. 1512 c.c.), l'acquirente avrà l'onere di provare il solo mancato funzionamento e potrà ottenere la riparazione o sostituzione del presidio, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Diverso è il caso in cui il manutentore prenda in consegna per la manutenzione periodica un presidio, con vizio occulto (estintore/rivelatore) ma fornito al cliente da altri. In tal caso, il manutentore non potrà subire le azioni di garanzia per la vendita di un bene viziato, ma l'azione generale di inadempimento ex art. 1453 c.c. Questi potrà liberarsi provando che il vizio occulto dell'estintore o del rivelatore non erano intercettabili neppure avendo effettuato l'attività manutentiva con la diligenza richiesta, secondo le modalità e le scadenze previste dalle norme tecniche di riferimento. In particolare, il manutentore avrebbe potuto avvedersi del pescante rotto solo con l'apertura del presidio, programmata a sessanta mesi, così come avrebbe potuto verificare il malfunzionamento del rivelatore solo al secondo anno, se compreso casualmente nell'ultimo 25% del totale dei rilevatori oggetto di controllo.

In definitiva, nei rapporti tra operatori commerciali, la periodicità più lunga prevista dalle norme tecniche per l'apertura e, in genere, per le prove di funzionalità dei presidi antincendio, da valutare come operazioni con capacità disvelatrice dei vizi occulti di produzione, aumentando il divario temporale dalla fine della validità della

¹⁵ Cfr. Cass. Civ. 2115/2015; Trib. Vicenza n.238/2016.

garanzia del produttore, concorre a incrementare il possibile contenzioso a cui devono far fronte i manutentori, in qualità di ultimi interlocutori della catena distributiva o di soggetti aventi in carico la manutenzione del presidio. A questo si deve aggiungere il possibile e successivo contenzioso risarcitorio con il produttore per la restituzione le somme eventualmente corrisposte all'acquirente nella vigenza della garanzia legale per vizi della cosa venduta (1490 c.c.).

A chiusura dell'analisi del diritto civile, meritano un cenno anche i contratti conclusi con i consumatori. Pur essendo una casistica di minor ricorrenza nella prassi commerciale relativa ai presidi antincendio, merita essere valutata per i maggiori spazi di tutela riconosciuti ai consumatori rispetto al Codice civile. Sul punto basti ricordare, tra altri: la garanzia legale fissata a due anni dalla consegna e prescrizione della relativa azione a ventisei mesi, la presunzione semplice per i difetti di conformità emersi nei primi sei mesi dalla consegna, l'obbligo di denuncia per il consumatore, a pena di decadenza entro due mesi dalla scoperta, i maggiori rimedi esperibili (riparazione o sostituzione del bene e, in via subordinata, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), il diritto di regresso da esercitare entro un anno nei confronti del precedente venditore. A ciò si aggiunga che il d.lgs. n.206/2005 prevede anche un'ipotesi di responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi¹⁶, relativa a quei beni che non offrono la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Vi rientrano sia i difetti di fabbricazione e di progettazione che d'istruzione d'uso. In tal caso, il produttore può liberarsi solo qualora riesca a dimostrare la sussistenza di una delle cause di esclusione previste all'art. 118, quale, a esempio, il non aver messo in circolazione il prodotto o l'assenza del difetto al momento della messa in circolazione. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dalla conoscenza/conoscibilità del danno, salvo, in ogni caso, il maggior termine di cui all'art. 2947, comma 3 c.c. qualora il fatto costituisca reato. Ai fini della presente trattazione, merita rilevare che il Codice del consumo, se il danno da prodotto difettoso determina una lesione personale, riconosce la legittimazione attiva ad agire in giudizio all'utilizzatore danneggiato, ivi compresi gli utenti professionali.

In buona sostanza, i maggiori spazi di tutela riconosciuti al consumatore aumentano le probabilità per gli operatori professionali di subire un contenzioso con esito indesiderato. Nel caso in esame, del produttore e del manutentore/rivenditore di presidi antincendio con vizi occulti, oltre a dover applicare i principi generali visti sopra, relativi alle vendite dirette e a catena, alla chiamata in causa e all'azione di rivalsa, sono determinanti, ai fini dell'operatività della garanzia legale, il relativo maggior periodo di vigenza e il termine più lungo di prescrizione. Anche in tal caso, l'onere probatorio gravante sul produttore e sul manutentore/rivenditore attiene al difetto di colpa, ma incontrerà un maggior rigore valutativo in giudizio in ragione del regime di maggior favore nei confronti dei soggetti economicamente più deboli. Merita, infine, osservare che qualora i presidi antincendio difettosi (estintore con il pescante rotto o rivelatore non funzionante) provochino danni all'utilizzatore o a beni di sua proprietà, questi potrà agire nei confronti del produttore, anche laddove si tratti di un utente professionale, purché abbia subito lesioni personali.

In conclusione, la complessità della disciplina civilistica attuale non consente di tracciare, a priori, un confine esatto sulle responsabilità per la garanzia del produttore e del manutentore/rivenditore, dovendo, invece, di volta in volta, accertare, nel caso concreto, l'applicabilità o meno della disciplina del Codice Civile, il contratto sottostante, la gravità e la qualità del vizio, il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, oltre che delle eventuali inversioni dell'onere probatorio. A ogni buon conto, alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente sostenere, in via generale, che la responsabilità del manutentore/rivenditore, e in parte del produttore, potrà essere esclusa laddove si dimostri l'aver ignorato senza colpa i vizi occulti del presidio, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, avendo tenuto un comportamento positivo per la verifica e il controllo della qualità della merce, secondo l'uso della normale diligenza, mediante, a esempio, controlli periodici o a campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione oppure di aver svolto le manutenzioni periodiche programmate secondo la normativa tecnica di riferimento.

Sul piano del diritto penale, è necessario premettere che il vizio occulto di un presidio antincendio, come di un estintore o, più in generale, di un componente di impianto di rivelazione fumo e calore, rileva allorquando si verifichi l'evento infortunio e/o incendio, fatte salve, in ogni caso, le attività di vigilanza e controllo degli enti preposti. Nell'applicazione del diritto vivente si assiste a una sistematica pluralità di violazioni sulla normativa

¹⁶ Cfr. art. 114 d.lgs. 206/2005.

di sicurezza quale causa degli eventi lesivi. Ne consegue una bassa probabilità che tali eventi trovino la propria causa e origine in un solo estintore o in solo un rivelatore difettoso, che, invece, in questa sede, saranno analizzati come caso studio sull'applicazione dei principi generali in materia. Per comprendere se e quali responsabilità sono ascrivibili al produttore e/o al manutentore è opportuno ricordare che, nel diritto penale d'impresa attuale, la normativa di riferimento è il Testo Unico della Sicurezza (d.lgs.81/2008). Uno degli elementi di novità è stato quello di disciplinare in maniera organica l'anticipazione della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio, concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere, coinvolgendo nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative di sicurezza tutti gli operatori ai quali siano imputabili dette attività. Ne consegue che, oltre al datore di lavoro, ciascun soggetto è titolare di un'autonoma posizione di garanzia, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 23, 24 e 81 d.lgs. 81/2008. Ne consegue che, anche il produttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina priva dei requisiti di sicurezza¹⁷. La giurisprudenza, infatti, ha precisato che, solo laddove l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, allora il costruttore non risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina priva fin dall'origine dei necessari requisiti di sicurezza¹⁸. Infatti, risponde del delitto di omicidio colposo in danno dell'utilizzatore il costruttore di una macchina priva dei presidi di sicurezza previsti dalla legge, anche nel caso in cui l'acquirente facesse uso della macchina attuando una condotta imprudente¹⁹. Inoltre, la S.C. ha ribadito che la responsabilità di chi ha prodotto, installato, venduto o ceduto impianti o macchinari non conformi alle norme antinfortunistiche è autonoma e concorre con quella del datore di lavoro²⁰. Analoghe considerazioni valgono anche per il venditore, con l'unico limite che questi deve essere stato nella condizione di poter riconoscere la non conformità o la mancanza di sicurezza della macchina. L'obbligo giuridico riferibile al venditore presuppone, in ogni caso, la conoscenza o la conoscibilità, con la diligenza richiesta all'agente modello, della situazione tipica²¹. Sul punto, è opportuno rilevare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che la mera certificazione di rispondenza del macchinario alle misure di sicurezza, così come la dichiarazione di corretta installazione non hanno valenza liberatoria per il venditore²². Ne consegue che l'unica eccezione di cui può avvantaggiarsi il venditore è quando l'accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza e non eliminabili con l'ordinaria attività manutentiva²³. È il caso, a esempio, di un vizio riguardante una parte non visibile e non raggiungibile della macchina. Tale eccezione, tuttavia, è sottoposta al rigido vaglio giudiziale che valuterà tutte le circostanze del caso concreto. Sul punto, la Cassazione, pur riconoscendo la presenza di vizi occulti di alcuni componenti di un macchinario, non ha applicato l'eccezione per la presenza concomitante di vizi "evidenti e immediatamente percepibili" su altri componenti della medesima macchina, ritenuti in chiara connessione causale con l'infortunio²⁴. In altri casi, invece, la Cassazione, pur in presenza di vizi occulti, ha rigettato l'eccezione per l'accertata mancanza del libretto di uso e manutenzione, che doveva essere valutata dall'operatore come sintomo della non conformità alla normativa antinfortunistica. La S.C. ha, inoltre, precisato che anche l'installatore è titolare di un'autonoma posizione di garanzia che non è limitata al mero accertamento della funzionalità dell'impianto, ma si estende a una verifica complessiva della struttura in cui l'impianto è inserito con obbligo di controllo sia del funzionamento medesimo sia dell'assenza di situazioni di pericolo ricollegabili, comunque, al suo funzionamento²⁵. Tali principi sono applicabili anche al manutentore di presidi antincendio, il quale, oltre a essere soggetto alle specifiche norme tecniche per l'attività manutentiva (es. UNI 9994-1:2024 per gli estintori) è gravato dall'obbligo di non commercializzare prodotti che non siano conformi

¹⁷ Cfr. Cass. Pen. 48792/2016.

¹⁸ Cfr. Cass. Pen. 33263/2019.

¹⁹ Cfr. Cass. Pen. 20339/2017.

²⁰ Cfr. Sez. Un. Pen. 186372-01/1990; Cass. Pen. 26247/2013; Cass. Pen. 20347/2017; Cass. Pen. 42288/2017; Cass. Pen. 41147; Cass. Pen. 1959/2024.

²¹ Cfr. Cass. Pen. 35295/2013; Cass. Pen. 35295/2015; Cass. Pen. 29924/2019; Cass. Pen. 5274/2017; Cass. Pen. 28296/2020.

²² Cfr. ex multis Cass. Pen. 13553/2012; Cass. Pen. 51735/2017.

²³ Cfr. Cass. Pen. 1216/2005; Cass. Pen. 26247/2013; Cass. Pen. 26570/2019; Cass. Pen. 29538/2019; Cass. Pen. 33263/2019; Cass. Pen. 41147/2021.

²⁴ Cfr. Cass. Pen. 37060/2008.

²⁵ Cfr. Cass. Pen. 11160/2014; Cass. Pen. 35967/2019.

alla norma antinfortunistica e, in generale, non sicuri. L'ipotesi dell'estintore con il pescante rotto o del rivelatore non funzionante rappresentano due esempi di vizi occulti, non percepibili esteriormente neppure con l'ordinaria attività manutentiva. Questo perché il manutentore potrà avvedersi dell'anomalia del pescante solo con l'apertura dell'estintore, fissata dalla norma tecnica a sessanta mesi, in occasione della revisione. Parimenti, l'operatore potrà avvedersi del rivelatore viziato solo con la prova di funzionalità, prevista dalla norma tecnica per i primi due anni a intervalli semestrali sul 25% del totale dei rivelatori. Ne consegue che, a differenza del produttore (il quale risponde per il solo fatto di aver costruito e messo in circolazione un bene non sicuro) il manutentore antincendio, laddove dimostri di aver tenuto in comportamento diligente, avendo acquistato (e rivenduto) presidi integri, muniti di tutte le certificazioni, del libretto di uso e manutenzione e, quindi, svolto l'attività manutentiva secondo i modi e i tempi previsti dalle norme tecniche, potrà ragionevolmente escludere la propria colpa per la non conoscibilità del pericolo generato dal vizio occulto, rappresentato dal pescante rotto o dal rivelatore difettoso.

In conclusione, mentre i profili di responsabilità penale del produttore risultano ben tracciati, quelli del manutentore/rivenditore non sono definibili a priori, essendo determinante lo scrupoloso accertamento del caso concreto, completo di tutte le circostanze al fine di escludere profili di colpa a questi ascrivibili.

Alla luce delle considerazioni svolte l'attuale sistema di responsabilità, civile e penale, riferibile al produttore e al manutentore, se da un lato consente di individuare nella mancanza di colpa l'elemento liberatorio, dall'altro non sottrae in alcun modo gli operatori commerciali da possibili contenziosi in cui far valere le proprie ragioni, con inevitabile dispendio di risorse. Per tali motivi è auspicabile che, da un lato, gli operatori adottino buone prassi al fine di preconstituire solidi argomenti difensivi e dall'altro, vengano introdotti correttivi legali e/o negoziali al fine di tutelare la certezza dei rapporti giuridici.

Vinci, 6 settembre 2025

avv. Arianna Farinelli

FARINELLI ARIA
2025.09.06 17:49:29
Signer:
CN=FARINELLI ARIANNA
C=IT
2.5.4.4=FARINELLI
2.5.4.42=ARIANNA
Public key:
RSA/2048 bits